

Repertorio N. 35125

Raccolta N. 15107

VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno otto del mese di settembre
(8 settembre 2010)

in Roma, piazzale di Porta Pia 121;

alle ore 18,35

avanti a me Dr. Nicola Atlante Notaio in Roma, iscritto al
Collegio Notarile di Roma

è presente

Marco Giuseppe Mennonna nato a Nardò il 3 marzo 1974
domiciliato a Roma via Duse 53.

Della identità personale di esso comparente io Notaio sono
certo.

Il comparente dichiara di agire nell'interesse della
seguinte società:

"CASAFORTE S.R.L."

unipersonale con sede in Roma via Duse 53, Registro Imprese di
Roma e Codice fiscale 03670580285, Partita IVA stesso numero,
REA n. 1244511, capitale euro 100.000,00 i.v., domicilio
fiscale nella sede

quindi mi richiede

di redigere il verbale della assemblea della indicata società
ed a tal fine dichiara

= che assume la presidenza a norma di statuto per designazione
del capitale presente;

= che l'assemblea si è qui riunita oggi,

per deliberare sul seguente ordine del giorno

modifica degli articoli 11, 14, 18, 21 dello statuto;

= di aver già identificato e verificato la legittimazione dei
seguinti soggetti:

- per delega da esso Presidente già acquisita agli atti
sociali, l'unico socio titolare dell'intero capitale Stichting
Perimetro, rappresentato da Marco Giuseppe Mennonna, in sala;

- dell'organo amministrativo, l'amministratore unico Marc
Bruno Zanelli, collegato in audioconferenza;

= che la società non è dotata di Collegio Sindacale non
ricorrendo i presupposti di legge per la sua nomina;

e che pertanto

l'odierna assemblea è regolarmente costituita a norma di legge
e di statuto in forma totalitaria.

Preliminarmente il capitale intervenuto dichiara di essere
bene informato dell'ordine del giorno e di non opporsi alla
sua trattazione.

- LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE -

Quindi il Presidente ricorda che si propone all'assemblea di modificare gli articoli 11, 14, 18, 21 dello statuto, come da testo già trasmesso al socio prima dell'odierna assemblea e mi esibisce il testo di statuto coordinato con le modifiche come sopra proposte all'approvazione assembleare ed io Notaio lo trascrivo in calce al presente verbale.

Nessuno avendo chiesto chiarimenti, il Presidente apre la votazione.

L'unico socio in assemblea delibera

di modificare come appresso i seguenti articoli dello statuto:

- art. 11: "Le decisioni dei Soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con riferimento alle materie di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 2479 c.c., nel caso previsto dal 4 comma dell'art. 2482 bis c.c., negli altri casi previsti dalla legge ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale Sociale. Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso espresso per iscritto la comunicazione alla Società del consenso dei Soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax o tramite posta elettronica.

Le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole dei Soci che rappresentano più della metà del capitale Sociale.";

- art. 14 primi due commi: "L'Assemblea dei Soci di cui all'art. 2479-bis c.c. è convocata anche in un luogo diverso dalla sede Sociale purché in Italia o in un altro stato dell'Unione Europea, da uno o più amministratori o da tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o lettera raccomandata spediti ai Soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza al domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società ed annotato nel libro Soci. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (e degli eventuali luoghi audio/video collegati) e l'elenco delle materie da trattare.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo, consegnato con raccomandata a mano, sia datato e sottoscritto per presa visione dal Socio destinatario almeno cinque giorni prima

dell'adunanza.";

- art. 14, decimo comma: "L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale Sociale e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale Sociale presente o rappresentato.";

- art. 18, quinto comma: "L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, telefax, o messaggio di posta elettronica spediti a ciascun Amministratore (e Sindaco Effettivo se nominato) almeno tre giorni prima della adunanza rispettivamente al domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società.";

- art. 21: "Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i Soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Collegio Sindacale, composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati con decisione dei Soci.

Il Collegio Sindacale, anche nel caso in cui la sua nomina non sia obbligatoria per legge, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, il Collegio Sindacale vigilerà coi poteri e le responsabilità del comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

Per il funzionamento ed i poteri del Collegio Sindacale, anche nel caso in cui la sua nomina non sia obbligatoria per legge, si applicano le disposizioni di legge.

Le riunioni del Collegio Sindacale potranno tenersi anche in audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste al precedente art. 18 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancata determinazione da parte dei Soci all'atto della nomina, il compenso spettante al Collegio Sindacale si intende fissato nella misura minima prevista, ove vigente, dalla tariffa dei dottori commercialisti.

I Sindaci Effettivi ed i Sindaci Supplenti saranno nominati dall'assemblea dei soci secondo la normativa applicabile.

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i Soci decidessero di avvalersene, la revisione legale sarà esercitata da una società di revisione iscritta

- LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE -

nell'apposito registro previsto dalla normativa applicabile. Per la nomina, i compiti, i poteri, le responsabilità e la durata dell'incarico troveranno applicazione le previsioni di legge.";

2

di approvare in definitiva articolo per articolo e nel suo insieme il testo di statuto trascritto in calce al presente verbale.

Quindi il Presidente dell'assemblea:

= per le successive formalità dà atto nel presente verbale che il testo di statuto coordinato ex art. 2436 C.C., è quello che mi ha esibito e che ho trascritto in calce al presente verbale;

= dichiara l'assemblea terminata alle ore 18,50.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "CASAFORTE S.R.L."

Articolo 2

La Società ha sede nel comune di Roma.

Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane.

Articolo 3

La Società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, mediante l'acquisto a titolo oneroso (da parte della Società ovvero di altra società costituita ai sensi della Legge 130/1999) di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, finanziato attraverso l'emissione (da parte della Società ovvero di altra società costituita ai sensi della Legge 130/1999) dei titoli di cui agli articoli 1 comma 1, lettera b), e 5 della predetta Legge 130/1999. In conformità alle disposizioni della Legge 130/1999, i crediti relativi a ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quelli relativi ad altre operazioni di cartolarizzazione compiute dalla Società. Ognuno di tali patrimoni separati è destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla Società o da altra società, per finanziare l'acquisto

dei crediti che del suddetto patrimonio fanno parte, nonché al pagamento dei costi della relativa operazione di cartolarizzazione. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti suddetti. Nei limiti consentiti dalle disposizioni della Legge n. 130/1999, la Società può compiere le operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate, o comunque strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale, nonché operazioni di reinvestimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli.

La Società potrà anche realizzare operazioni con struttura rotativa (revolving), ossia che contemplino l'utilizzo degli incassi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati prima o in coincidenza dell'emissione dei titoli per l'acquisto di ulteriori crediti. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/1999 anche tali ulteriori crediti costituiranno patrimonio segregato sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi nel contesto della medesima operazione. Nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate, la Società potrà incaricare soggetti terzi per la riscossione dei crediti acquistati e per la prestazione dei servizi di cassa e di pagamento e compiere altresì operazioni di cessione dei crediti acquistati nonché ogni altra attività che le è consentita dalla Legge 130/1999.

Articolo 4

La Società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere prorogata ai sensi di legge. Il domicilio legale dei Soci, il numero di utenza fax e l'indirizzo di posta elettronica per ogni rapporto con la Società, sono quelli risultanti dal Libro dei Soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - LIBRO SOCI - QUOTE

Articolo 5

Il capitale sociale è pari ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

Articolo 6

La Società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà

- LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE -

avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal Socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società.

Articolo 7

Fatta in ogni caso salva la natura esclusiva dell'oggetto sociale contenuto nel precedente articolo 3 (tre), e comunque nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di raccolta del risparmio, la Società potrà acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso.

Articolo 8

Le quote di partecipazione sociale possono essere liberamente trasferite tra i Soci. Nel caso di Soci persone giuridiche, questi potranno liberamente trasferire le quote sociali in favore di Società controllanti, controllate da o sotto comune controllo con la Società cedente.

Salvo quanto previsto al paragrafo precedente, il Socio che intenda alienare a terzi non Soci la propria quota di partecipazione al capitale sociale o frazione di quota dovrà offrirla preventivamente in prelazione agli altri Soci, inviando a tutti i Soci (presso il loro domicilio risultante dal libro soci) lettera raccomandata a.r., da spedirsi in copia per conoscenza anche all'Organo Amministrativo. Nella comunicazione devono essere indicate l'identità del potenziale acquirente, le condizioni della sua offerta, il corrispettivo e le modalità di pagamento.

Il diritto di prelazione da parte degli altri Soci può esser esercitato entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, mediante lettera raccomandata a.r., contenente l'indicazione della quota (o frazione di essa) per la quale la prelazione è esercitata, da inviare al Socio offerente e in copia per conoscenza all'Organo Amministrativo. La prelazione sarà validamente esercitata solo per la totalità della quota offerta. Nel caso in cui la quota complessivamente richiesta dai Soci che intendono esercitare la prelazione sia superiore alla quota offerta, si farà luogo ad un'assegnazione della quota offerta in modo che si mantenga inalterato il rapporto fra le percentuali di capitale possedute da ciascuno dei Soci esercitanti la prelazione.

Qualora la prelazione non sia esercitata o qualora la quota complessivamente richiesta dai Soci che intendono esercitare la prelazione sia inferiore a quella offerta, la prelazione si intenderà come non esercitata e il Socio offerente sarà libero di perfezionare il trasferimento, entro i 60 (sessanta) giorni successivi, purché al prezzo e alle condizioni comunicati agli altri Soci. Qualora non vi provveda nel suddetto termine, la quota sarà nuovamente soggetta al diritto di prelazione. Il presente articolo si applica anche al trasferimento dei diritti di sottoscrizione relativi ad eventuali aumenti di capitale.

Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con o senza il rispetto del disposto del presente articolo risulterà inefficace nei confronti della Società e degli altri Soci. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

Articolo 9

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

I Soci, qualora in possesso e se richiesto, devono comunicare alla Società il proprio numero di fax e/o di indirizzo di posta elettronica da iscriverne a cura della Società stessa nel Libro Soci.

E' onere del Socio comunicare alla Società il cambiamento del domicilio, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 10

I Soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o

- LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE -

tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

Articolo 11

Le decisioni dei Soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con riferimento alle materie di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 2479 c.c., nel caso previsto dal 4 comma dell'art. 2482 bis c.c., negli altri casi previsti dalla legge ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale Sociale. Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso espresso per iscritto la comunicazione alla Società del consenso dei Soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax o tramite posta elettronica.

Le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole dei Soci che rappresentano più della metà del capitale Sociale.

Articolo 12

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento e le modalità tramite le quali esprimere l'eventuale assenso alla decisione, è predisposto da uno o più amministratori o da Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Esso viene sottoposto, a ciascun Socio, con comunicazione a mezzo:

- lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, telefax, o messaggio di posta elettronica spediti ai Soci nel domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società ed annotato nel libro Soci.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal Socio interpellato.

La risposta del Socio a seguito della consultazione scritta dovrà pervenire in forma scritta alla Società entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della proposta di delibera. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i Soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla Società il proprio consenso

alla decisione proposta.

Articolo 13

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto ciascun Socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei Soci. Il relativo consenso viene manifestato da ciascun Socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione. La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei Soci abbia espresso e comunicato alla Società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico. In ogni caso detta procedura di formazione del consenso dovrà essere ultimata entro otto giorni da quando la stessa ha avuto inizio.

Articolo 14

L'Assemblea dei Soci di cui all'art. 2479-bis c.c. è convocata anche in un luogo diverso dalla sede Sociale purché in Italia o in un altro stato dell'Unione Europea, da uno o più amministratori o da tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o lettera raccomandata spediti ai Soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza al domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società ed annotato nel libro Soci. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (e degli eventuali luoghi audio/video collegati) e l'elenco delle materie da trattare. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo, consegnato con raccomandata a mano, sia datato e sottoscritto per presa visione dal Socio destinatario almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipino l'intero capitale Sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax, o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia

- LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE -

espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di 20 (venti) Soci.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un Segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da un notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

L'Assemblea può esser tenuta in videoconferenza o in sola audioconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiocollegati o audiovideocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti

potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale Sociale e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale Sociale presente o rappresentato.

In caso di seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai Soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente o rappresentato.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c. l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. Sono in ogni caso fatte salve le diverse maggioranze previste da inderogabili disposizioni di legge per particolari materie.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Articolo 15

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri nominati con decisione dei Soci.

La nomina dei Consiglieri avverrà mediante elezione da parte dell'assemblea dei soci nel rispetto della normativa applicabile.

Gli Amministratori possono essere anche non Soci, durano in carica per il periodo stabilito dai Soci, ovvero per un periodo di tempo indeterminato, salva la facoltà di revoca in ogni tempo da parte dei Soci e sono rieleggibili.

Qualora, nel corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvederà alla loro temporanea sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Qualora cessi dall'ufficio, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza degli Amministratori, dovrà intendersi dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà prontamente essere convocata per la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Articolo 16

Agli Amministratori spetta un compenso nella misura stabilita dai Soci all'atto della loro nomina o successivamente.

Articolo 17

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono

- LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE -

investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza di legge sia riservato alla decisione dei Soci.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Presidente e, ove ritenuto opportuno, il vice-presidente se non già nominati dall'assemblea dei Soci.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero, fatto salvo quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2475 del codice civile, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto si applicano le rispettive regole procedurali di cui ai precedenti articoli 12 e 13; per l'adozione della decisione non collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli Amministratori.

Nel caso di decisione collegiale il Consiglio si riunisce presso la sede Sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia o in altro stato dell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, telefax, o messaggio di posta elettronica spediti a ciascun Amministratore (e Sindaco Effettivo se nominato) almeno tre giorni prima della adunanza rispettivamente al domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno.

La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire

la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinando i limiti della delega, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri e/o ad uno o più dei suoi componenti che assumeranno la qualifica di Amministratore Delegato o di Amministratori Delegati.

Articolo 20

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico. Salva diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale della Società spetta altresì a ciascun Amministratore Delegato nei limiti dei poteri delegatigli.

L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO V

CONTROLLI

Articolo 21

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i Soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Collegio Sindacale, composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati con decisione dei Soci.

Il Collegio Sindacale, anche nel caso in cui la sua nomina non sia obbligatoria per legge, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, il Collegio Sindacale vigilerà coi poteri e le responsabilità del comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

Per il funzionamento ed i poteri del Collegio Sindacale, anche nel caso in cui la sua nomina non sia obbligatoria per legge, si applicano le disposizioni di legge.

- LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE -

Le riunioni del Collegio Sindacale potranno tenersi anche in audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste al precedente art. 18 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancata determinazione da parte dei Soci all'atto della nomina, il compenso spettante al Collegio Sindacale si intende fissato nella misura minima prevista, ove vigente, dalla tariffa dei dottori commercialisti.

I Sindaci Effettivi ed i Sindaci Supplenti saranno nominati dall'assemblea dei soci secondo la normativa applicabile.

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i Soci decidessero di avvalersene, la revisione legale sarà esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa applicabile. Per la nomina, i compiti, i poteri, le responsabilità e la durata dell'incarico troveranno applicazione le previsioni di legge.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 22

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 23

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai Soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale oppure, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364, ultimo comma, Codice Civile, entro centoottanta giorni dalla sopradetta chiusura.

TITOLO VII

RECESSO

Articolo 24

Fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, il diritto di recesso spetta ai Soci nei soli casi previsti dalla legge.

Il recesso dovrà essere comunicato alla Società con lettera raccomandata A.R. che deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei Soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. La dichiarazione di recesso

produce effetti dalla data in cui la comunicazione è pervenuta alla sede sociale. Le modalità di liquidazione della quota saranno quelle previste dalla legge. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento. Il Socio non ha diritto di recesso in caso di proroga del termine o di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote, salvo in ogni caso il recesso disposto dall'art. 2469 c.c. per i casi ivi previsti.

TITOLO VIII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Articolo 25

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni a norma dell'art. 2487 del Codice Civile.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi vigenti in materia di società a responsabilità limitata o, in difetto di queste ultime e ove compatibili, in materia di società per azioni, nonché delle leggi speciali in materia di cartolarizzazione dei crediti.

Di che ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su ventisei pagine e fin qui della ventisettesima di sette fogli, del quale prima della sottoscrizione ho dato lettura al comparente che lo approva.

Sottoscritto alle ore 19,00.

F.ti: Marco Giuseppe MENNONNA - dr. Nicola ATLANTE, Notaio.